



Delibera della Giunta Regionale n. 685 del 23/12/2014

A.G.C.4 Avvocatura

Settore 2 Contenzioso amministrativo e tributario

Oggetto dell'Atto:

PROPOSIZIONE RICORSO ALLA CORTE COSTITUZIONALE PER LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTICOLI 3, COMMA 4, LETT. F), 7, COMMA 9-SEPTIES, 29, COMMA 1, 32, COMMA 1, 38, COMMA 1-BIS E COMMA 7, 40, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133 (MISURE URGENTI PER L'APERTURA DEI CANTIERI, LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, LA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE, LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA, L'EMERGENZA DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164-NOMINA DIFENSORI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. che, nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n.262 del 11-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 85, è stata pubblicata la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante *Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*;

b. che l'articolo 3 del citato decreto legge (*Ulteriori disposizioni urgenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia*) dispone che, per consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzato all'avvio dei lavori, il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è incrementato di complessivi 3.851 milioni di euro di cui 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (comma 1) e che il medesimo fondo è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (comma 1 bis);

c. che il comma 4 del citato art.3 stabilisce che “*Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede: (...) f) quanto a 51,2 milioni di euro per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*”;

d. che il medesimo decreto legge, all'articolo 7 (*Norme in materia di gestione di risorse idriche. Modifiche urgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il superamento delle procedure di infrazione 2014/2059, 2004/2034 e 2009/2034, sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del 10 aprile 2014; norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani; finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione*) comma 9-septies novella l'art.1, comma 120 della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), prevedendo l'utilizzo anche delle disponibilità delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020, oltre a quelle del periodo 2007-2013, al fine di destinare una quota di 50 milioni di euro, a valere sulla quota nazionale, al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

e. che l'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1) dello stesso decreto legge modifica l'art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” aggiungendo alla fine del comma 1 le previsioni secondo cui le *regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014; decorso*

inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che disciplina il potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia dell'amministrazione inadempiente; gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1;

f. che l'articolo 29 dello stesso decreto legge, concernente la pianificazione strategica della portualità e della logistica, al comma 1 stabilisce che *“Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell'intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato”*;

g. che l'articolo 32 (*“Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto”*), al comma 1 stabilisce che *“Al fine di rilanciare le imprese della filiera nautica, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta”*;

h. che l'articolo 38, recante misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, al comma 1-bis, introdotto in sede di conversione, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività, di cui al comma 1, di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nonché le attività di stoccaggio sotterraneo di gas naturale; e al comma 7, come modificato in sede di conversione, prevede che con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sono stabilite, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5 (per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge n. 9 del 1991), nonché le modalità di esercizio delle relative attività ai sensi dello stesso articolo 38;

i. che l'articolo 40 (*Rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga*) al comma 1 prevede un incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di 728 milioni di euro per l'anno 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, e al comma 2 stabilisce che alla

copertura degli importi summenzionati si provveda, tra l'altro, attraverso una riduzione pari a 150 milioni di euro nel 2014 e 70 milioni di euro nel 2015 della dotazione di cui all'articolo 1, comma 12, lettera a), del decreto-legge n. 76 del 2013, ovvero delle risorse riconosciute alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia dal D.L. 76/2013 (lettera a)), mentre per le restanti regioni viene previsto esclusivamente uno spostamento di 70 milioni di euro dal 2014 al 2015, compensata dal contestuale decremento della dotazione relativa alle regioni del Mezzogiorno (lettera b);

RILEVATO

a. che, con nota del 19 dicembre 2014, il Capo Ufficio legislativo del Presidente della Giunta ha rappresentato, con riferimento alle previsioni normative sopra citate, che:

a.1 Le disposizioni di cui ai citati art.3, comma 4, lettera f), e articolo 7, comma 9-septies presentano criticità- già evidenziate con nota prot. n. 17800 del 13 ottobre 2014 in riferimento all'articolo 18, comma 9, e all'art. 19, comma 3, lett. a), del Decreto Legge n. 91 del 2014, le cui disposizioni hanno costituito oggetto di ricorso innanzi alla Corte costituzionale giusta deliberazione di Giunta regionale n.468/2014 -in quanto prevedono la copertura dei fondi ministeriali attraverso la corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 – di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in violazione degli articoli 119, quinto comma, 120, secondo comma, e 3, secondo comma, della Costituzione. Nella nota citata si era rilevato, tra l'altro, che la riduzione della quota nazionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (già FAS), programmazione 2014-2020 – in assenza di ogni indice da cui possa desumersi che le risorse indicate siano esclusivamente indirizzate a favore dei medesimi territori sottoutilizzati e con la medesima chiave percentuale di riparto (80% per le aree del Mezzogiorno e 20% per le aree del Centro-Nord)- è da ritenersi costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, posto che anche la quota assegnata alle amministrazioni nazionali soggiace ai medesimi vincoli di destinazione della quota regionale assegnata ai programmi regionali; la medesima disposizione, mediante la corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, determina una riduzione del complesso delle risorse destinate esclusivamente a sostenere interventi per lo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con lesione dei principi costituzionali che si ricavano dall'art. 119, quinto comma e dall'art. 120, secondo comma della Costituzione: per il legittimo perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica lo Stato può e deve applicare, infatti, la previsione dell'art. 5 del d.lgs. 88/2011 (programmazione del FSC), in base al quale l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi per lo sviluppo e la coesione delle aree sottoutilizzate può essere rideterminato dalle leggi annuali di stabilità successive a quella che ha preceduto l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione qualora si renda necessario in relazione alle previsioni macroeconomiche, con particolare riferimento all'andamento del PIL, e di finanza pubblica". In tal caso, tuttavia, la nota di aggiornamento del DEF indica i nuovi "obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale(...) valutando l'impatto macroeconomico e gli effetti, in termini di convergenza, delle politiche di coesione e della spesa ordinaria destinata alle aree svantaggiate", previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della legge 42/2009;

a.2 il primo dei due periodi aggiunti dall'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1) alla fine del comma 1 dell'art.147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone che le Regioni provvedono con "delibera", anziché con legge, all'individuazione degli enti di governo d'ambito, viola gli articoli 114, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 121 e 123, primo comma, della Costituzione, ridondando anche nella violazione dell'art. 97 Cost., per il quale i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge. Infatti, in base allo Statuto regionale "*l'attività amministrativa si conforma al principio di legalità*" (art. 64, comma 2), i Comuni, in forma singola o associata esercitano le funzioni amministrative nel rispetto della costituzione, della legge e dello Statuto regionale

(art. 19, comma 1) e spetta al Consiglio regionale deliberare l'istituzione, la fusione o la soppressione di enti, agenzie, aziende, società, e consorzi "comunque dipendenti" dalla Regione (della 26, comma 4, lett. h). In base ai richiamati parametri costituzionali, i servizi idrici sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali definiti dalle leggi regionali che individuano gli enti di governo dell'ambito, anche con il potere di fissare un termine per l'adesione degli enti locali a ques'ultimi; ciò che, in quanto prodromico all'esercizio di un eventuale potere sostitutivo regionale, è senz'altro riservato alla legge regionale. In ragione della natura necessariamente legislativa del provvedimento con cui la Regione individua gli enti d'ambito, risulta del tutto incongrua, rispetto alla complessità del procedimento legislativo, la determinazione di un termine di soli 50 giorni (calcolato tra l'entrata in vigore della legge di conversione del DL 133/2014, il 12 novembre 2014, e la data fissa del 31 dicembre 2014 indicata dal novellato art. 147.1 del. d.lg. 152/2006), con conseguente illegittimità di detto termine e la necessità che esso sia sostituito con un altro più congruo (in un caso analogo, l'originario termine di 60 giorni fissato dall'art. 32, comma 33, del DL 269/2003, a seguito della sent. Corte cost. n. 196/2004, è stato rideterminato, con l'art. 5 del DL 168/2004, in un termine di quattro mesi);

a.3 nella parte in cui il medesimo articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1) prevede che il termine per provvedere è "perentorio", viola anche l'art. 120 della Costituzione. La Regione inadempiente infatti, nel vigente ordinamento costituzionale, non perde la competenza a disciplinare la materia di propria competenza né prima - ancorché il termine per provvedere sia scaduto - né dopo l'effettivo esercizio del potere sostitutivo. E' pacifico infatti che quest'ultimo non altera il quadro delle competenze costituzionalmente previsto (diversamente ad es. dalla chiamata in sussidiarietà) ma è istituito specificamente rivolto a favorire l'applicazione della legge da parte del soggetto ordinariamente competente e non ad ostacolarne l'adempimento, ancorché tardivo. Ne deriva il carattere necessariamente cedevole degli atti sostitutivi (principio espressamente enunciato ad es. nell'art. 41 della legge 234/2012, per i casi ivi disciplinati, ma certo e definito nell'interpretazione giurisprudenziale sui poteri sostitutivi: si vedano le sentenze della Corte cost. nn. 126/1992 e 425/1999, nonché i pareri del Consiglio di Stato, ad. gen., n. 1/2001 e n. 1376/2002 e la recente sent., sempre del Consiglio di Stato, sez. III, 30 maggio 2014, n. 2800);

a.4. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1 rientrano nella materia "*porti e aeroporti civili*" di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. In esse, nonostante la chiamata in sussidiarietà delle funzioni attinenti la pianificazione strategica della portualità e delle logistica non è prevista, tuttavia, alcuna forma di coinvolgimento delle regioni. A tal fine l'Ufficio legislativo segnala che la Corte costituzionale, con sentenza n. 79/2011 e con sentenza n. 303 del 2003, pur indicando la materia "porti ed aeroporti civili" tra quelle per le quali, in forza dell'attrazione in sussidiarietà, è riconosciuto un ampio margine di intervento statale, ha chiarito che ciò è possibile a condizione che si realizzino adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni (quali le intese). La mancata previsione di alcuna forma di coinvolgimento delle regioni nelle procedure di adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica determina che le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo in esame siano da ritenersi in contrasto con gli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, nonché del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione;

a.5. le disposizioni di cui al citato articolo 32, comma 1 accentrano in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall'art. 1 dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome recepito dal d.P.C.M. 13 settembre 2002. La norma realizza, quindi, un accentramento di funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni, in virtù della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo. Tale chiamata in sussidiarietà, in mancanza della previsione di adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra Stato e regioni, altera il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia ed il principio di leale collaborazione. Così come rappresentato anche nel Dossier del servizio studi della Camera dei Deputati n. 91 del 15 ottobre 2014 (Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale), la disposizione in esame avrebbe dovuto prevedere il coinvolgimento delle Regioni nell'individuazione dei requisiti per

l'equiparazione dei *Marina resort* alle strutture ricettive turistiche all'aria aperta. Secondo la Corte costituzionale, infatti, lo Stato deve prevedere il coinvolgimento delle Regioni, non fosse altro perché la materia turismo, appartenendo oramai a tali enti territoriali, deve essere trattata dallo Stato stesso con atteggiamento lealmente collaborativo (Corte cost., sent. n. 214 del 2006, punti 8-9 diritto; sent. n. 76 del 2009, punti 2-3). Per tali ragioni le citate disposizioni appaiono lesive dell'art. 117, quarto comma, dell'art. 118, primo e secondo comma, nonché del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione;

a.6. le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1-*bis* e comma 7 afferiscono alla materia della *produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*, indicata al terzo comma dell'articolo 117 e pertanto soggetta alla legislazione concorrente. Ciò nonostante, nessun spazio di co-decisione è stato riservato alle Regioni ed alle autonomie locali, le quali vengono estromesse del tutto dalla ricognizione delle aree per le quali vengono rilasciati i titoli concessori e persino dalla definizione delle modalità di conferimento del titolo concessorio e delle modalità di esercizio delle relative attività. Anche alla luce delle possibili incidenze sulle competenze regionali in materia di governo del territorio, tutela della salute e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, anch'esse rientranti nel terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, le disposizioni in esame avrebbero dovuto garantire la partecipazione delle regioni. La Corte costituzionale, infatti, a più riprese ha precisato che l'esercizio unitario che consente di attrarre insieme alla funzione amministrativa anche quella legislativa può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà (n. 303 del 2003, n. 6 del 2004, n. 383 del n. 2005, n. 331 del 2010, n. 182 del 2013). Per tali ragioni le disposizioni del comma 1-*bis* e 7 si pongono in contrasto con l'articolo 117, comma 3, e con l'art. 118 della Costituzione;

a.7. considerato che la politica di coesione territoriale è svolta sinergicamente dall'Unione europea, tramite i fondi strutturali (Fondo sociale europeo e Fondo europeo di sviluppo regionale) e dallo Stato, mediante il fondo per lo sviluppo e la coesione (già Fondo per le aree sottoutilizzate) e, inoltre, che tale politica si fonda sul "*principio di addizionalità*", in base al quale gli Stati membri devono stanziare un ammontare di cofinanziamento nazionale da affiancare alle risorse europee che transitano dai Fondi strutturali, nonché sul rispetto del "*principio di partenariato*" (gli obiettivi dei fondi sono perseguiti dagli stati membri nel quadro di una stretta cooperazione con le autorità regionali), per le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 2 si riscontrano, oltre alle stesse criticità già individuate con riferimento agli articoli 3 e 7, comma 9-*septies*, anche la violazione dell'art. 117, primo comma della Costituzione, rilevando come norme interposte gli articoli 11 e 15 del regolamento CE n. 1083/2006, ma ora anche il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303/2013, e – quanto al recepimento del principio del partenariato nel nostro ordinamento – l'art. 4, comma 3, del DL 76/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 99/2013. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che la rimodulazione di risorse in oggetto è operata in séguito al ridotto utilizzo – fin qui verificatosi – dell'incentivo finanziato ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), del DL 76/2013. A tale riguardo è da osservare, tuttavia, che la riprogrammazione delle risorse PAC non utilizzate, in base all'accordo tra Governo e Regioni meridionali sulla revisione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013 (Piano Nazionale per il Sud: Sud 2020, siglato il 3 novembre 2011), è vincolato al "*principio di territorialità*". Principio ribadito anche dall'art. 23, comma 4, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012). La violazione di detto vincolo determina pertanto anche la lesione del principio di leale collaborazione che trova base negli articoli 5 e 120 della Costituzione;

CONSIDERATO

a. che, alla stregua dell'istruttoria effettuata dall'Avvocatura regionale, sussistono i presupposti per la proposizione del ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei citati articoli 3, comma 4, lett. f), 7, comma 1, lett. b), 7 comma 9-*septies*, 29, comma 1, 32, comma 1, 38, comma 1-*bis* e comma 7, 40, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre

2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i motivi e in riferimento ai parametri costituzionali sopra indicati;

RAVVISATO

che sussiste interesse ad impugnare le disposizioni di cui agli artt. 3, comma 4, lett. f), 7, comma 9-*septies*, 29, comma 1, 32, comma 1, 38, comma 1-*bis* e comma 7, 40, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i motivi e in riferimento ai parametri costituzionali sopra indicati;

RITENUTO

a. alla luce di quanto sopra, di proporre ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 4, lett. f), 7, comma 9-*septies*, 29, comma 1, 32, comma 1, 38, comma 1-*bis* e comma 7, 40, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i motivi e in riferimento ai parametri costituzionali sopra indicati;

b. di incaricare a tal fine, congiuntamente e/o disgiuntamente, gli Avv.ti Maria d'Elia ed Almerina Bove dell'Avvocatura regionale;

VISTO l'art.51 dello Statuto regionale;

PROPONE

e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di proporre ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 4, lett. f), 7, comma 9-*septies*, 29, comma 1, 32, comma 1, 38, comma 1-*bis* e comma 7, 40, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, recante *Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
2. Di dare, all'uopo, ampio mandato, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Maria d'Elia ed Almerina Bove dell'Avvocatura regionale, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania, in Roma, alla via Poli, n.29;
3. Di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.